



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DELIBERAZIONE N. 32 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

OGGETTO: ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE SOSTEGNO COMUNE – “ASSCO”

**L'anno duemilaquindici addì sedici del mese aprile alle ore 20,00
nella Sala delle adunanze.**

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

| | | Presente | Assente |
|---------------------------|-----------|----------|---------|
| PONTI CELSINO | Sindaco | x | |
| VERCELLONI STEFANO | Assessore | x | |
| CREPALDI GIAN LUCA | Assessore | x | |

Totali 3 =

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Gilardone dr. Roberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Celsino Ponti - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA DI G.M. N. 32 DEL 16.04.2015

OGGETTO: ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE SOSTEGNO COMUNE – “ASSCO”

Il Sindaco propone l'adozione del seguente deliberato inerente l'oggetto.

- Il Sindaco introduce al tema informando sull'opportunità di aderire ad una esperienza associativa “ASSCO” – Associazione Sostegno Comune – associazione che si è costituita, ai sensi dell'art. 14 del Codice Civile, a Riva Valdobbia in Provincia di Vercelli con atto n. repertorio 413/2015 n. Reg. 26 del 23.03.2015 allo scopo di avviare unitariamente un confronto costante con le Istituzioni Pubbliche più elevate (Governo centrale, Amministrazioni Regionali e Provinciali) per promuovere con il loro sostegno coordinato e continuativo opportunità di sviluppo territoriali.
- L'Associazione a cui si propone di aderire è un organismo fondato sulla libera scelta dei comuni per operare assieme su tematiche specifiche di rilievo socio-economico, particolarmente connotate da valori di solidarietà dai quali non si può prescindere nell'esercizio delle attività amministrative pubbliche.
- L'Associazione è composta dai Sindaci dei comuni interessati, o loro delegati, non ha colore politico o dipendenze di partito e si avvale dello strumento della politica generale, per l'individuazione di un sistema di scambio reciproco di informazioni, progetti, iniziative e opportunità tra tutti i Comuni associati.
- L'Associazione persegue i seguenti obiettivi specifici:
 - all'Associazione è demandata la rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti, Associazioni e Organismi di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale e internazionale, ivi compresa le istituzioni Europee, nonché nei rapporti con le Regioni, con le Province e con gli altri enti pubblici di rilievo locale;
 - essa promuove lo sviluppo e la crescita dei Comuni e degli altri enti soci svolgendo attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci o di quanti l'Associazione decida di sostenere,
 - essa può curare la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti le Città metropolitane, i Comuni e gli enti di derivazione comunale; riceve dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalla Pubblica Amministrazione centrale e periferica e dagli altri Enti ed Istituti tutti i dati e le informazioni per la gestione e la cura degli archivi pubblici;

Preso atto che l'adesione alla Associazione è aperta ai tutti i Comuni, Città metropolitane, enti ed associazioni, organismi di derivazione Comunale che ne facciano richiesta;

- L'adesione alla Associazione è gratuita per il primo anno di adesione, (successivamente è prevista una quota associativa che sarà fissata dall'Assemblea degli Associati) e potrà essere annullata in qualsiasi momento con provvedimento dell'organo esecutivo.
- La sede nazionale della Associazione è in Via Segheria n. 16 25062 – CONCESIO (Brescia) e utilizzerà le proprie strutture, risorse umane e servizi generali senza alcun onere per i comuni aderenti.

- Le funzioni svolte dai rappresentanti dei comuni, a sostegno della Associazione, non saranno assistite da indennità economiche, gettoni di presenza o altri emolumenti di sorta, fatte salve le spese vive documentate e di viaggio che saranno a carico del comune di appartenenza.
- I Sindaci di ogni provincia potranno inoltre nominare un proprio delegato con funzioni rappresentative e decisionali per il perseguimento degli obiettivi di eventuali Intese Istituzionali di Programma intervenute tra le Regioni e le Province di appartenenza e le adiacenti Regioni e Province a statuto speciale. Speciali accordi o protocolli di collaborazione potranno intervenire anche tra l'Associazione e le Regioni e Province appena indicate.
- L'Associazione non si contrappone ad istituzioni o Enti, l'Associazione ha obiettivi e proponimenti costruttivi e basa la sua azione nell'esclusivo interesse pubblico di tutelare e salvaguardare le proprie comunità, culture, attività economiche e territori. L'obiettivo è di attuare qualunque iniziativa che possa portare ad un miglioramento della qualità della vita dei propri cittadini;

In particolare, per il perseguimento dei superiori scopi a rilevanza istituzionale, l'ASSCO, direttamente o tramite proprie strutture e/o a mezzo di altri enti, può, tra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- promuovere lo studio di problemi che interessino gli associati;
- intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si tutelino interessi delle istituzioni locali rappresentate;
- prestare informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, anche partecipati;
- aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi o Unioni di Stati;
- ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati direttamente o servendosi di altri soggetti;
- promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;
- cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali;
- gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;
- compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento dei superiori scopi.

VISTO lo Statuto allegato al presente atto rispettivamente sotto la lettera A a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di aderire per le motivazioni sopra esposte all'Associazione Sostegno Comune "ASSCO";

Tutto ciò premesso

VISTO lo Statuto comunale vigente;

INTERCALARE ALLA DELIBERA DI G.M. N. 32 DEL 16.04.2015

IL SINDACO
F.to C. Ponti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to R. Gilardone

PROPONE

1. Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla costituzione dell'Associazione Sostegno Comune - ASSCO" avente le finalità di concorrere allo sviluppo dei comuni medesimi mediante iniziative politiche e strumenti operativi da attivare in via continuativa nei termini più volte indicati;
2. Di condividere le finalità espresse nello Statuto, allegato sotto le lettera A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione all'adesione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000.

Sizzano, lì _16.04.2015_, Il Responsabile del Servizio ____F.to R. Gilardone____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 49, co. 1, d.lgs. n. 267/2000.

Sizzano, lì _16.04.2015_, Il Responsabile del Servizio ____F.to A. Giromini____

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, corredata dai riportati pareri, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

Successivamente, con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dallo Statuto delibera di dichiarare immediatamente eseguibile la precedente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, sussistendo motivi di urgenza.

=== o O o ===

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to C. Ponti

Il Segretario Comunale
F.to R. Gilardone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 29.04.2015 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 29.04.2015

Il Segretario Comunale
F.to R. Gilardone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D:Lgs 18.08.2000, n. 267)

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (*art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì 29.04.2015

Il Segretario Comunale
F.to R. Gilardone

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 29.04.2015

Il Segretario Comunale

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI G.M. N. 32 DEL 16.04.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to R. Gilardone

STATUTO ASSOCIAZIONE SOSTEGNO COMUNE (ASSCO)

ART. 1

E' costituita, a tempo indeterminato, l'associazione denominata: "ASSCO Associazione Sostegno Comune".

ART. 2

L'Associazione ha sede legale a CONCESIO 25062 (BS) in Via Segheria n. 16. L'Associazione ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni, rappresentanze e sopprimerle.

ART. 3

L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L'associazione può promuovere e aderire ad Associazioni e Organismi aventi scopi e finalità analoghe.

ART. 4

Gli scopi e le finalità dell'associazione sono quelli di rappresentare e curare gli interessi principalmente dei Comuni soci, delle Unioni dei Comuni e delle altre forme associative, delle Città metropolitane e di tutti gli enti, Associazioni e Organismi di derivazione comunale costituendone il sistema di rappresentanza.

In particolare:

- all'Associazione è demandata la rappresentanza istituzionale dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti, Associazioni e Organismi di derivazione comunale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale e internazionale, ivi compresa le istituzioni Europee, nonché nei rapporti con le Regioni, con le Province e con gli altri enti pubblici di rilievo locale;
- essa promuove lo sviluppo e la crescita dei Comuni e degli altri enti soci svolgendo attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci o di quanti l'Associazione decida di sostenere,
- essa può curare la raccolta, l'analisi e la diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti le Città metropolitane, i Comuni e gli enti di derivazione comunale; riceve dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalla Pubblica Amministrazione centrale e periferica e dagli altri Enti ed Istituti tutti i dati e le informazioni per la gestione e la cura degli archivi pubblici;

Per il perseguimento dei superiori scopi a rilevanza istituzionale, l'ASSCO, direttamente o tramite proprie strutture e/o a mezzo di altri enti, può, tra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- promuovere lo studio di problemi che interessino gli associati;
- intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano o si tutelino interessi delle istituzioni locali rappresentate;
- prestare informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, anche partecipati;
- aprire uffici di rappresentanza in altri Paesi o Unioni di Stati;
- ricevere e gestire finanziamenti, pubblici e privati direttamente o servendosi di altri soggetti;
- promuovere, coordinare, gestire programmi comunitari, nazionali e regionali;
- cooperare nello sviluppo di progetti finanziati, con autorità nazionali, regionali, locali;
- gestire, per conto delle medesime autorità, progetti e programmi di diversa natura;
- compiere ogni altra operazione, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al perseguimento dei superiori scopi.

ART. 5

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci ordinari, tutti i Comuni, le Città metropolitane e gli enti, Associazioni e Organismi di derivazione comunale che ne facciano richiesta e paghino la relativa quota associativa.

L'adesione è gratuita per il primo anno. Il Comitato Direttivo, ogni anno, determina le quote di iscrizione, in base alla popolazione anagrafica degli enti, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, classificati per fasce di popolazione.

In fase di costituzione dell'Associazione tutti i costi verranno supportati dai Soci fondatori, (con possibilità di reintegro negli esercizi finanziari successivi).

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

I soci ordinari si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dal Disciplinare, secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo e previste nel Regolamento dell'Associazione.

L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso. Il recesso deve essere comunicato mediante raccomandata A/R inviata all'Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso non libera dall'obbligo di versamento dell'intero contributo associativo per l'anno in cui lo stesso è stato comunicato.

ART. 6

I soci ordinari hanno diritto a ricevere all'atto dell'adesione, una conferma dell'avvenuta iscrizione nel libro dei soci, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire tramite un proprio rappresentante con diritto di voto nell'Assemblea degli Associati.

ART. 7

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Presidente;
- c) Il Comitato Direttivo;
- d) Il Segretario Generale;

e) L'Organo di Revisione dei Conti.

ART. 8

All'assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:

- a) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- b) approvare il Regolamento dell'Associazione e il Disciplinare;
- c) eleggere i componenti del Comitato Direttivo;
- d) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e, ove redatti, su quelli preventivi annuali e pluriennali, nonché sulle relative relazioni del Comitato Direttivo;
- e) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- g) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo;
- h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è composta da tutti i soggetti per i quali sussiste la qualifica di socio ordinario al momento della convocazione, e può essere ordinaria o straordinaria.

ART. 9

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati. Essa è presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i rappresentanti degli Enti un segretario verbalizzante. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, vengono comunicate agli associati che ne facciano richiesta.

ART. 10

L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i presenti un segretario verbalizzante, è convocata:

- a) quando lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione;
- b) quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati;
- c) per apportare modifiche al presente Statuto;
- d) per deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- e) per deliberare sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;
- f) per deliberare sull'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili oltre che per la richiesta di eventuali finanziamenti relativi a questi ultimi;
- g) per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.

La funzione di segretario verbalizzante **deve** essere svolta dal notaio quando l'ordine del giorno prevede le modifiche per i casi di cui alle lettere c), d) ed e) di cui sopra.

ART. 11

La convocazione dell'Assemblea è fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica e comunque con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno,

stabiliti dal Presidente dell'Associazione anche su proposta dei Comuni associati, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi in cui lo Statuto non preveda espressamente maggioranze diverse.

La seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima convocazione.

L'Associato può farsi rappresentare in assemblea conferendo la delega scritta ad un rappresentante di altro Associato da conservare agli atti dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Le riunioni dell'Assemblea degli Associati si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 12

Il Presidente dell'associazione viene eletto ogni tre anni dal Comitato Direttivo. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione. Egli presiede e convoca l'Assemblea degli Associati ed il Comitato Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. Egli, svolge, prevalentemente compiti di carattere politico e di rappresentanza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente se nominato.

ART. 13

Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 9 (nove), nominati dai Soci Ordinari, dei quali fanno parte di diritto le persone designate dai Comuni Soci Fondatori. Il Comitato Direttivo ha il compito di gestire l'attività dell'Associazione e resta in carica per tre anni. Al suo interno viene nominato il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Generale, facente anche funzioni di Segretario verbalizzante durante le Assemblee, con funzioni esecutive. I componenti del Comitato sono rieleggibili.

L'assenza per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato Direttivo costituisce causa di decadenza dalla carica di membro del Comitato stesso.

ART. 14

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Comitato Direttivo e le deliberazioni sono regolarmente adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Comitato Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 15

Il Comitato Direttivo:

redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati, con i relativi piani finanziari di cui cura il reperimento delle risorse; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; determina l'ammontare dei contributi annuali e straordinari degli associati e le modalità di versamento; redige annualmente il rendiconto economico e l'eventuale rendiconto finanziario da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; nomina il Segretario Generale e determina gli eventuali compensi del Segretario Generale e del personale preposto all'attività dell'Associazione; delibera circa la decadenza dei soci; svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. Il Comitato Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri Delegati.

ART.16

Al Segretario Generale è attribuita la responsabilità dell'attuazione del programma e delle iniziative promosse dal Comitato Direttivo. Al Segretario Generale compete la responsabilità di direzione della struttura e della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione. Egli svolge prevalentemente compiti di carattere tecnico e di rappresentanza.

Egli ha su delega o di concerto con il Presidente, la rappresentanza legale dell'ASSCO.

Il Segretario Generale, nell'esercizio dei poteri di rappresentanza potrà svolgere in maniera disgiunta dal Presidente tutti gli atti di gestione necessari per la realizzazione dello scopo dell'associazione

ART. 17

L'Associazione ha nel proprio seno un Revisore del Conto sorteggiato dall'elenco del Ministero dell'Interno curato dalla locale Prefettura con gli stessi modi, termini e criteri disposti per gli Enti locali.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e redigerà una relazione ai bilanci annuali e potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione.

Di ogni attività il Revisore dovrà compilare un verbale.

Il Revisore partecipa senza diritto di voto alle adunanze delle assemblee su invito del Comitato Direttivo.

ART. 18

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

ART. 19

Le somme versate per l'iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. (omissis....)

ART. 20

Il bilancio dell'Associazione è costituito dal rendiconto economico-patrimoniale e dall'eventuale rendiconto finanziario; esso comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Esso deve informare circa la situazione economica, patrimoniale e eventualmente quella finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale. Tali informazioni sono rese anche nella relazione che completa il bilancio. Il bilancio con tutti i suoi allegati deve essere redatto dal Comitato Direttivo e, corredato della relazione dell'Organo di Revisione, sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

ART. 21

Il rendiconto annuale, regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nei libri sociali.

ART. 22

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione devono essere deliberati dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto.

ART. 23

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 24

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

ART. 25

Le modifiche statutarie possono essere adottate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri componenti.

ART. 26

Sulle responsabilità di Presidente e Segretario Generale.

Il Presidente ed il Segretario Generale potranno compiere disgiuntamente tra loro tutti gli atti di gestione necessari per la realizzazione dello scopo dell'associazione da loro rappresentata, fatta eccezione dei compiti, che per statuto ed atto costitutivo, vengono attribuiti agli altri organi dell'associazione.